

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE' COCCI e PREARO

Presentata il 3 luglio 1969

Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle imprese che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 1° agosto 1959, n. 703, avente per oggetto « Crediti alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione ed il miglioramento degli impianti e delle attrezzature », stabilisce all'articolo 2 che l'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi a contributo in conto interessi da parte dello Stato non potrà superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 100 milioni.

Per le imprese in forma sociale od associate tale limite può essere elevato a lire 200 milioni.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che il costo per la creazione ed il miglioramento degli impianti e delle attrezzature del-

le imprese esportatrici ortofrutticole si è notevolmente elevato e che le esigenze di una più rigorosa selezione e presentazione dei prodotti richiedono complessi aziendali più progrediti, si manifesta la necessità che i limiti massimi dei prestiti e dei mutui ammessi a contributo nel pagamento degli interessi, vengano convenientemente aumentati.

Si propone, pertanto, che i primi due commi dell'articolo 2 della legge in questione vengano modificati nel senso che l'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo viene elevato per ogni singolo operatore alla somma di lire 200 milioni e che per le imprese in forma sociale od associate il limite può essere elevato fino a lire 400 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I primi due commi dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1959, n. 703, vengono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potrà superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 200 milioni.

Per le imprese in forma sociale od associate il limite può essere elevato fino a lire 400 milioni ».